

(N. 2963)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2922)

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire 75.000.000 da utilizzare per le spese relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 la spesa di lire 40.000.000 per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituiti a Boston, Los Angeles e New Orleans.

Art. 2.

È inoltre autorizzata una spesa di lire 35.000.000 entro la quale potrà essere concesso un contributo, a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei Paesi appartenenti all'area del dollaro.

Art. 3.

Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalità di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, che approva l'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.

Le modalità per i suddetti rimborsi, nonché per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 75.000.000 di cui alla presente legge verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.